

**BLOCCO PEREQUAZIONE 2012-2013.
CI SONO VALIDI MOTIVI PER IL
RICORSO ALLA CEDU?**

**Mino Schianchi
ALDAI, 26-3-2018**

UNA LUNGA STORIA, E NON E' ANCORA FINITA

1) Nuova sospensione biennale della perequazione (2012- 2013).
Legge "Salva Italia" Decreto-legislativo n.201/2011.

2) Sentenza costituzionale n.70/2015. Pronuncia d'illegittimità della
sospensione della perequazione.

3) Decreto legislativo n.65/2015.

4) Sentenza Costituzionale n.250/2017-

5) Ricorsi individuali alla CEDU

UNA LUNGA STORIA, E NON E' ANCORA FINITA

Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Legge Salva Italia» aveva limitato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS (euro 468,35).

La sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 del 10 marzo 2015 aveva accolto le nostre istanze, e noi pensavamo di aver messo la parola “fine” ad iniqui provvedimenti nei nostri confronti, ma così non è stato!

Con la sentenza della Corte Costituzionale n.250/2017 abbiamo dovuto purtroppo prendere atto che la “ragion di Stato” ha prevalso sui principi fondanti la nostra Costituzione.

UNA LUNGA STORIA E NON E' ANCORA FINITA

Noi speravamo che la Corte Costituzionale, con la sentenza 250/2017, mettesse argine all'onda crescente di misure riduttive delle pensioni, al limite della legittimità. **Invece questa sentenza ha legittimato le misure restrittive a nostro danno.**

Nella Sentenza n. 250 del 25 ottobre 2017 vengono addirittura enunciate le ragioni per le quali possiamo essere assoggettati ad ulteriori prelievi. Dice la sentenza che *i trattamenti medio-alti, per la loro maggiore entità, presentano margini di resistenza all'erosione del potere d'acquisto causata dall'inflazione. E pertanto il blocco della perequazione di questi trattamenti non ne pregiudica l'adeguatezza.*

FACCIAMO UN PO' DI CRONACA

La sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 del 10 marzo 2015 aveva dichiarato che **il blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013 prevista dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 era ILLEGITTIMO, perché limitava la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.**

Stante questa sentenza la perequazione automatica avrebbe dovuto venire ricalcolata, per il 2012-13, in base alla normativa esistente prima del DL n.201/2011, cioè la legge n. 388/2000, e per il periodo 2014-2018 quello stabilito della legge n.147/2013.

ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA 70/2015

L'unica cosa che il legislatore doveva fare, dopo la sentenza 70/2015, era di dare esecuzione alla sentenza stessa visto che l'art. 136 comma 1 della Costituzione dice: *Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.* Nel nostro caso 7 maggio 2015

Il legislatore doveva solamente rimborsare ai pensionati gli importi non pagati a causa della norma dichiarata incostituzionale.

Invece, ha emanato il decreto n. 65/2015 che ha modificato retroattivamente il meccanismo perequativo.

DECRETO POLETTI

Con il decreto n.65/2015 del 21 maggio 2015 il legislatore ha cambiato le norme sulla perequazione. contenute nei commi 25 e 25 bis dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Ha disposto per il 2012-2013 la perequazione secondo il seguente meccanismo: 40% per le pensioni tra 3 e 4 volte il minimo, 20% per quelle tra 4 e 5 volte, 10% tra 5 e 6 volte, nulla per importi oltre 6 volte il minimo.

Poteva farlo?

CIDA e Federmanager hanno nuovamente promosso «cause pilota» per ottenere una nuova pronuncia della Corte Costituzionale.

SENTENZA N. 250/2017

Dopo 2 anni e mezzo dalla sentenza 70/2015, in presenza di una composizione della Corte cambiata, la sentenza n. 250/2017, scritta dalla stessa mano che aveva scritto la sentenza n.70/2015, ha preso in esame le stesse norme e ha dichiarato che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis di quello stesso art. 24.

Ha dichiarato legittime quelle stesse norme che qualche anno prima aveva dichiarato illegittime.

Nonostante il giudizio espresso dalla Corte Costituzionale resta il dubbio: può il legislatore intervenire con una nuova disposizione, peraltro con effetto retroattivo, mentre si mette in moto la procedura esecutiva di una sentenza?

CAMBIA L'OGGETTO DEL CONTENDERE

La risposta va cercata nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Infatti dopo il decreto n.65/2015 si è modificato l'oggetto del contendere: non è più la sospensione biennale della perequazione, non è più sul "quanto" lo Stato avrebbe dovuto dare ai pensionati e non ha dato; l'oggetto della vertenza è bensì sul "se" lo Stato poteva impedire che fosse corrisposto quanto dovuto, in applicazione della sentenza n.70/2015.

IL PRINCIPIO DELL'EQUO PROCESSO

La Corte di Strasburgo finora ha censurato e condannato l'interferenza dello Stato in un procedimento in corso.

Perché lo Stato, essa dice, non deve interrompere la corretta applicazione di una sentenza. E questo in rispetto di un principio fondamentale: **il principio dell'equo processo**, quello sancito dall'art. 6 della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”. Si tratta della c.d. **“Parità delle armi”**

In pratica la parità delle armi implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte.

L'INTERFERENZA DELLO STATO NEI PROCESSI

Questo significa che quando si deve dare esecuzione ad una sentenza, Stato e cittadino si devono trovare sullo stesso piano.

Pertanto il legislatore non può mettere in atto dispositivi destinati ad influenzare l'esito della controversia, quando la controversia medesima trova lo Stato direttamente od indirettamente interessato.

Contro l'arbitraria intromissione dello Stato nei diritti garantiti dalla Convenzione Europea, la CEDU si è pronunciata più volte.

Vi è un forte impegno della Corte Europea volto ad impedire che l'interferenza dello Stato, peraltro con leggi retroattive, renda inconsistenti le legittime aspettative degli interessati.

IL DECRETO LEGISLATIVO N.65/2015 STRUMENTO DI INTERFERENZA IN UN PROCEDIMENTO IN CORSO.

Utilizzando il suo potere legislativo, a parere di molti giuristi, lo Stato italiano ha interferito nella esecuzione della sentenza n.70/2015. Anziché dare esecuzione alla medesima è intervenuto nel procedimento attuativo della sentenza stessa e ha cambiato le carte in tavola.

Si può sostenere che con l'emanazione del Decreto 65/2015, vi sia stata infrazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in quanto lo Stato ha violato il principio della parità delle armi promulgando una legge retroattiva per influenzare l'esito dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti dai pensionati colpiti dal provvedimento di sospensione.

LA DIFESA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL DECRETO N.65/2015

La Corte Costituzionale nella sentenza 250/2017 ha dedicato ben quattro paragrafi delle “Considerazioni in diritto” per blindare la legittimità del Decreto n.65/2015. **Evidentemente voleva dissuadere gli interessati dal presentare ricorso alla CEDU.** La Corte Costituzionale infatti ha ammesso che l’art. 1, com.1, del d.l.s. n. 65/2015 incide sull’esito di procedimenti in corso, ma esclude che sia stata violato l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Lo scopo del Decreto n. 65/2015, secondo la Consulta, era quello di dare attuazione ai principi enunciati dalla sentenza n. 70 del 2015, realizzando un nuovo bilanciamento tra l’interesse dei pensionati e le esigenze finanziarie dello Stato.

GIURISPRUDENZA EUROPEA E SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

Ci sono buoni motivi per criticare la recente sentenza della Corte Costituzionale, motivi che potrebbero trovare ascolto da parte della CEDU.

Secondo esperti giuristi, gli argomenti della Corte non reggono al confronto con la giurisprudenza europea.

Perché le considerazioni finanziarie che sono alla base della nuova pronuncia della Corte Costituzionale non possono, da sole, autorizzare il potere legislativo a sostituirsi al giudice nella definizione delle controversie.

NORME DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DECRETO 65/2015

Non può bastare la sola valutazione della nostra Corte Costituzionale per stabilire la conformità del Decreto 65/2015 con le disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il principio della **preminenza del diritto e il concetto di **processo equo**, sanciti dall'articolo 6 della Convenzione, si oppongono, fatti salvi motivi imperativi di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare l'esito giudiziario di una controversia.**

POSIZIONE DI FEDERMANAGER E CIDA

Premesso quanto fin qui detto va anche precisato che ogni causa presenta margini di incertezza.

Non si può dire che le decisioni della Corte di Strasburgo si applicano automaticamente ad altre similari.

I pareri legali raccolti da Federmanager e CIDA sottolineano che il ricorso a Strasburgo presenta oggettivi margini di incertezza, sia sul piano procedurale che in termini di accoglimento del ricorso stesso.

Va altresì precisato che l'attivazione del ricorso può essere solo una scelta individuale in quanto, stando alla procedura ammessa dinanzi alla Corte di Strasburgo non sono esperibili "cause pilota".

POSIZIONE DI FEDERMANAGER E CIDA

Quindi, qualora si intendesse tentare la via del ricorso alla CEDU, occorrerà farlo tramite un ricorso personale e la sentenza varrà solo per coloro che hanno fatto ricorso.

In questa prospettiva Federmanager e CIDA hanno ritenuto fosse loro compito fornire una informazione per quanto più possibile, completa, responsabile e realistica per consentire a ciascuno di decidere in piena consapevolezza.

Le modalità del servizio di supporto fornito dalle nostre Associazioni verrà precisato dai successivi interventi.

RICORSO ALLA CEDU - UNA INIZIATIVA CHE E' ANCHE UNA DENUNCIA POLITICA

L'iniziativa che stiamo promuovendo, oltre che tutelare l'interesse dei singoli, perché venga loro riconosciuta la perequazione, **vuole essere anche una denuncia a livello europeo contro la deriva su cui si sta muovendo il nostro Paese dove:**

- i diritti fondamentali dei cittadini vengono ridotti,**
- si affievolisce la certezza del diritto,**
- le pensioni vengono spinte verso il basso, riducendole progressivamente tutte a livello assistenziale.**

RICORSO CEDU – INIZIATIVA PRO FUTURO

La perequazione costituisce una componente importante del trattamento pensionistico. Il blocco totale o parziale dell'adeguamento Istat per le pensioni medio-alte è un rilevante fattore di impoverimento nel tempo dei pensionati interessati.

Non è tollerabile che lo Stato, per tentare di correggere i propri "errori" di bilancio, si rivalga **solo** sui redditi dei pensionati, anche a costo di stravolgere i principi fondanti della nostra civiltà giuridica: **la certezza del diritto e il legittimo affidamento nelle leggi dello Stato.**



Grazie per l'attenzione.